

COPIA
PER NOTIFICA

DOC. 3



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE USI CIVICI

12

2 APR 2014

Reg. 10/11

Proc. 38/14

così composta:

dott. ZANNELLA GIANNA MARIA Presidente
dott. BARRASSO GIAMPIERO Consigliere rel.
dott. FALLA TRELLA FRANCESCA Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 10 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 6.2.2014 e vertente

TRA

COMUNELLA JUS-VICINIA SRENJA-OPICINA OPCINE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, via Dora 1, presso e nello studio dell'avv. Athena Lorizio, che la rappresenta e difende con gli avv.ti Peter Mocnik del Foro di Trieste e Paolo Vizintin del Foro di Gorizia per procura a margine dell'atto di appello

appellante

E

COMUNE DI TRIESTE, in persona del Sindaco pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11, presso e nello studio dell'avv. Domenico Vicini, che lo rappresenta e difende con gli avv.ti Oreste Danese e Maria Serena Giraldi del Foro di Trieste per procura a margine della comparsa di costituzione

appellata

E

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, piazza Colonna 355, presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione, rappresentata e difesa dall'avv. Gianna Di Danieli dell'Avvocatura Regionale come da procura in atti

appellata

E

COMITATO PER L'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI DI
OPICINA

appellato-contumace

Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma;
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Commissario agli Usi Civici per la Regione Friuli Venezia Giulia n. 2/2012, depositata in data 11.5.2012;

CONCLUSIONI

Come da rispettivi atti introduttivi nonché per il Pubblico Ministero come da parere scritto in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5.7.2012 la Comunella Jus-Vicinia Srenja-Opicina Opicine (in prosieguo più brevemente anche "Comunella") proponeva appello avverso la sentenza del Commissario agli Usi Civici per la Regione Friuli Venezia Giulia n. 2/2012, depositata in data 11.5.2012 e comunicata il 6.6.2012, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla Comunella, con condanna di quest'ultima alle spese di lite.

L'appellante, con sette motivi di impugnazione, censurava la sentenza di primo grado che non aveva accolto la sua domanda diretta a far accertare l'inesistenza di diritti di uso civico su alcuni immobili di proprietà della ricorrente ovvero annotati a nome della Frazione di Villa Opicina e analiticamente indicati nell'atto introduttivo, previa dichiarazione di nullità ovvero annullamento del bando commissariale pubblicato nell'albo comunale il 5.11.1955.

L'appellante chiedeva che – in riforma della sentenza del Commissario – venisse accolta la domanda proposta in primo grado.

Nel costituirsi il Comune di Trieste e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia contestavano la fondatezza del gravame e ne chiedevano il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese del grado.

Il Comitato per l'Amministrazione Separata dei beni civici della Frazione di Opicina restava contumace.

Acquisiti gli atti del primo grado e precisate le conclusioni, all'udienza Collegiale del 6.2.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo proposto dalla Comunella è infondato e va rigettato.

Con il primo motivo la reclamante lamenta la mancata estromissione dal contenzioso della Regione F.V.G., assumendo che quest'ultima non abbia interesse a partecipare al procedimento.

La questione rileva non tanto per l'eventuale inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla Regione (i quali non appaiono decisivi circa il merito della controversia), quanto piuttosto essenzialmente sotto il profilo delle spese processuali.

Orbene reputa la Corte che – pur non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario - sia ravvisabile un concreto interesse della Regione, giuridicamente rilevante, a partecipare al presente giudizio, quanto meno ex art. 107 c.p.c., tenuto conto vuoi delle competenze attribuite dalla legislazione alle Regioni in tema di usi civici e del territorio, vuoi in considerazione del fatto che era stata proprio la Regione FVG a concedere alla reclamante il riconoscimento della personalità giuridica, anche in forza della vantata proprietà dei beni oggetto di causa da parte della Comunella.

Ciò posto nel merito si osserva che il Commissario nella sentenza impugnata ha sostanzialmente (in estrema sintesi) affermato che la quasi totalità dei terreni oggetto di causa (anche con riferimento a quegli immobili scorporati da partite tavolari già indicate nel bando) sono ricompresi nel bando Commissariale del 1955, che aveva accertato l'esistenza di usi civici, il quale bando - non essendo stato impugnato nei termini di legge - non può essere più messo in discussione in questa sede.

In ogni caso il Commissario ha dedotto "ad abundantiam" che non sarebbe comunque fondata la pretesa della Comunella, la quale neppure avrebbe interesse ad agire in riferimento a quei beni (P.T. 3115-3153-3083) "di iscritta ragione di terzi" (v. pag. 10 della sentenza).

Per la restante parte dei terreni il Commissario ha ritenuto non sussistere la propria giurisdizione.

Al riguardo giova rilevare che nel reclamo la Comunella da un lato ha precisato che "la cernita di alcune realtà oggi intestate ad altri soggetti, ancorchè inserite nel ricorso iniziale della reclamante, ...non muta certo l'impianto della causa. E' una giusta puntualizzazione, ma riguarda superfici ben contenute e di poco rilievo" (v. appello, pag. 20). Le suddette P.T. non vengono, quindi, riportate nelle conclusioni di cui all'atto di appello.

D'altro lato la reclamante non ha impugnato la sentenza del Commissario nella parte in cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione sui terreni non ricompresi nel bando. Invero in nessuno dei motivi di appello la Comunella censura specificamente tale parte di pronuncia, sulla quale si è dunque formato il giudicato.

Resta da esaminare la questione relativa all'efficacia del bando del 1955, che ha formato oggetto dei motivi 3 e 4 del gravame.

E' circostanza pacifica e incontestata che il provvedimento emesso dal Commissario, nell'ambito dei suoi poteri, e pubblicato mediante bando affisso nel Comune di Trieste (nel quale ricadono i terreni) non ha formato oggetto di impugnazione, nei termini prescritti, ex artt. 15-30-31-42 del Regolamento di cui al R.D. 332/1928.

Pertanto ora non può più essere disconosciuta la qualitas soli, accertata dal Commissario e non impugnata, atteso che (come evidenziato dal primo giudice) l'ordinamento tende ad assicurare la stabilità delle situazioni giuridiche e non consente che rimanga in stato di incertezza, per un tempo indeterminato, un regime giuridico di così grande rilevanza.

Di conseguenza non possono in questa sede (a distanza peraltro di quasi 60 anni!) trovare ingresso le censure sollevate nei riguardi del bando

Commissariale dalla Comunella reclamante, che ne ha chiesto l'annullamento per presunti vizi quali l'illegittimità, lo sviamento di potere, la carenza di motivazione, la violazione di legge (v. punti 3a-3b-3c-3d alle pagg. 11 e segg. del reclamo).

Né vale sostenere che il bando sarebbe nullo (e censurabile in ogni tempo) per non essere stato notificato ad eventuali interessati o possessori.

Si osserva al riguardo che la Comunella ha ottenuto il riconoscimento della personalità soltanto di recente (nel 2001) e, quindi, all'epoca non poteva essere destinataria di alcuna notifica; inoltre gli altri eventuali interessati o possessori sono solo genericamente indicati nel reclamo e neppure singolarmente individuati (pag. 12). In ogni caso, ammesso che la reclamante fosse già esistente come mero ente di fatto, essa ben avrebbe potuto impugnare in forma autonoma il bando, con il quale veniva privata del possesso giuridico asseritamente vantato.

Neppure è fondato l'assunto della reclamante per cui il bando sarebbe stato revocato per effetto di una presunta abrogazione della l. 1766/27 ad opera della l. 97/94 e della L.R. 3/96 (motivo sub 4),

E' risaputo, infatti, che la legge regionale non può abrogare la normativa statale; inoltre non risulta che in argomento la l. 1766/27 sugli usi civici sia stata abrogata (neppure tacitamente) dalla l. statale 97/94, recante disposizioni in materia di zone montane e altro.

Invero, trattasi di normative che operano su piani e in settori diversi, mentre la perdurante vigenza della legge del 1927 sugli usi civici è pacificamente riconosciuta da giurisprudenza univoca.

E' poi il caso di sottolineare che nel motivo 7 parte reclamante si limita a riproporre, trascrivendolo interamente, il contenuto della propria memoria di

replica conclusionale del primo grado, senza sollevare censure specifiche al contenuto della sentenza impugnata.

Il motivo è, quindi, inammissibile, atteso che com'è noto nell'impugnazione la parte è tenuta ad evidenziare quali siano gli eventuali errori contenuti nella pronuncia impugnata, mentre non può limitarsi a sottoporre nuovamente al giudice d'appello l'intero contenuto delle difese svolte in primo grado e che già hanno formato oggetto di valutazione e risposta da parte del primo giudice.

Restano infine assorbite tutte le altre questioni e, in particolare, quelle sviluppate ai punti 2, 5 e 6 del reclamo, atteso che non ha formato oggetto di pronuncia il riconoscimento della personalità giuridica (punto 2) e che, per le ragioni esposte in precedenza, resta precluso l'accertamento circa il merito della pretesa (motivi 5-6). Tuttavia "ad abundantiam" è appena il caso di sottolineare che (anche sulla scorta della espletata CTU) appaiono condivisibili, ad avviso del Collegio, le affermazioni del primo giudice in ordine all'assenza di prova certa e concreta, da parte della Comunella, dei vantati diritti sui terreni in questione, stante l'assenza di idonei titoli e la insufficienza delle mere "autodichiarazioni".

Atteso quanto innanzi va confermata l'impugnata sentenza.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio (in mancanza di notula) come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 20.7.2012 n. 140, vigente al momento della decisione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) rigetta il reclamo proposto dalla Comunella Jus-Vicinia Srenja-Opicina Opcine avverso l'impugnata sentenza del Commissario agli Usi Civici per la Regione Friuli Venezia Giulia n. 2/2012;

2) condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore del Comune di Trieste in € 4.000,00 per compensi e in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in € 4.000,00 per compensi, il tutto oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 18 marzo 2014

Estensore



Il Presidente



Depositata in Cancelleria
oggi, 2 APR. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Alessandra Santella



CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione IV Civile

Richiesta dall'Avv. D. David
N. 4 (a p. uso studio/autentic.)


URGENTE - NON URGENTE

Facciate N° 7

Totale Diritti 49,60

C..U. PAGATO

Roma, 28-4-14



Copia conforme all'originale che si rilascia e non va

del Sig. Au. Di Daceli

nell'interesse di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

~~Reg. n.~~ - 5 MAG 2014



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Maria Pia Marchetti

Al verbale dell'art. 285 T.U.
della Corte di giustizia
di merito, avvenuto
pagamento del citato.